

febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per una durata massima di nove settimane, cui si aggiungono ulteriori nove settimane;

- g) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 8 dell'art. 19 D.L. 18/2020 i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- h) in ragione del precedente punto, la Società ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale (ASSEGNO ORDINARIO) di cui agli artt. 29 – 30 del D.lgs 148/2015, così come integrati dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia", come modificato e integrato;
- i) con pec del 06/07/2020 la Società ha quindi richiesto alle OO.SS. territoriali l'esame congiunto della situazione venutasi a creare, con particolare attenzione in merito alle ripercussioni sull'occupazione e sul salario dei lavoratori;
- j) lo strumento del Fondo d'Integrazione Salariale risulta utile al fine di salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori a fronte dello stato di crisi in atto presso l'Azienda;

tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le parti, in considerazione della situazione descritta dalla Società danno atto che è stata esperita la procedura di consultazione sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per il ricorso all'intervento del Fondo di Integrazione Salariale per la richiesta di erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con la seguente causale: "**emergenza COVID-19**";
- 3) l'intervento di integrazione salariale viene richiesto per n.4 settimane e decorrerà dal 20/07/2020 al 15/08/2020 e interesserà complessivamente n. 101 dipendenti in forza all'Azienda con le seguenti modalità:

SOSPENSIONE FINO AD UN MASSIMO DI ZERO ORE DAL LAVORO per n. 101 dipendenti in relazione alla transitoria sospensione parziale dell'attività lavorativa, non imputabile né alla Società né ai Lavoratori.

Si allega al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati all'intervento di integrazione salariale per sospensione, denominato ALLEGATO A);

La programmazione della riduzione dell'orario di lavoro deve essere effettuata su base settimanale/plurisettimanale su intere giornate, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e della fungibilità del personale in relazione al proprio inquadramento e in applicazione dei Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile 2020 e della circolare INPS del 5 maggio 2020;

- 4) A norma dell'art. 19, comma 3, D.L. 17 marzo 2020 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al presente accordo, richiesti ai sensi del comma 1 del predetto articolo, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste;
- 5) la Società, in applicazione di quanto definito al capo precedente, procederà pertanto alla richiesta dei trattamenti previsti all'art 30 D.Lgs 148/2015 provvedendo alla presentazione nei tempi previsti della relativa istanza all'INPS al fine dell'ottenimento dei relativi benefici economici;
- 6) la Società procederà ad anticipare le indennità pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.lgs 148/2015 alla normale scadenza di paga;

AM

d. l. e.

Schiavo

AM

- 7) le parti concordano nel rincontrarsi in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di valutare l'implementazione delle misure qui contenute ovvero la necessità di predisporre nuove ed ulteriori, nell'ottica della salvaguardia occupazionale;
- 8) le parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da ulteriori provvedimenti normativi che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società
Doxa S.p.a.



Le Organizzazioni Sindacali

Andrea Montepi
Stefano Lucca

